REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1159 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

A. **PROCEDURA**

1. **Misure in vigore**

(1) Con il regolamento di esecuzione(UE) n. 1105/2010 ([2]) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («Cina»).

(2) A seguito di un riesame in previsione della scadenza («il riesame in previsione della scadenza») a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure iniziali sono state prorogate per cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione ([3]) («il regolamento di riesame in previsione della scadenza»).

(3) Le misure istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem con un'aliquota residua fissata al 9,8 %, mentre alle società alle quali sono stati imposti dazi antidumping è applicata un'aliquota del dazio individuale che varia dal 5,1 % al 9,8 %. Dall'inchiesta iniziale è emerso che due società non hanno fatto ricorso a pratiche di dumping.

2. **Apertura di un riesame intermedio**

(4) Il 4 ottobre 2016 un importatore sloveno, A&E Europe («il richiedente»), ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il richiedente ha chiesto l'esclusione di alcuni tipi di filati per cucire, in particolare i filati per cucire greggi, dal campo di applicazione delle misure in vigore sostenendo che le loro caratteristiche fisiche e tecniche sono diverse.

(5) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame intermedio parziale, la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso («l'avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([4]), l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese.

(6) Il presente riesame si è limitato a verificare la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta al fine di chiarire se alcuni tipi di filati per cucire, in particolare i filati per cucire greggi, rientrino nel campo di applicazione delle misure iniziali così come prorogate.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 1).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6).
([4]) GU C 384 del 18.10.2016, pag. 15.